

Tipologia: **FISCO**

Protocollo: **2002715** Data: **12.02.2015**

Oggetto: **nuova certificazione unica – compensi corrisposti entro 12 gennaio 2015**

NUOVA CERTIFICAZIONE UNICA – COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI ENTRO IL 12 GENNAIO 2015

Gentile Associato,

Certificazione unica per lavoro autonomo

Il Decreto Legislativo n. 175 del 21/11/2014 contenente disposizioni in materia di “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata” in attuazione dell’art.7 della delega fiscale di cui alla legge n. 23 dell’11/03/2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28/11/2014 ha introdotto un’importante novità propedeutica al debutto del modello 730 precompilato.

A partire dal 2015 i sostituti d’imposta dovranno, infatti, trasmettere in **via telematica** all’Agenzia delle Entrate, **entro il 7 Marzo** di ogni anno, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, già rilasciate entro il 28 febbraio.

In sostanza, quindi, la Certificazione unica sostituisce il vecchio CUD e la certificazione dei compensi corrisposti ai lavoratori autonomi emessa fino ad oggi in forma libera su carta intestata della società.

Pertanto a partire da quest’anno (per il periodo d’imposta 2014) i sostituti dovranno consegnare la nuova certificazione unica ai percettori **entro il 28/02/2015** (consigliamo di inviare le certificazioni con raccomandata o se consegnate a mano facendosi rilasciare ricevuta su una copia delle stesse) e provvedere all’invio della stessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate **entro il 09/03/2015** (in quanto il 07/03 cade di sabato).

In particolare, la nuova Certificazione Unica è costituita da:

- Frontespizio: nel quale sono riportate informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati anagrafici del sostituto e del rappresentante firmatario della certificazione;
- Certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati: dati fiscali (redditi, ritenute, acconti, oneri deducibili e detraibili, imposta lorda, dati dei conguagli, arretrati, TFR, ecc.), dati previdenziali e assistenziali e prospetto dei familiari a carico;
- Certificazione dei redditi di lavoro autonomo, delle provvigioni e dei redditi diversi: dati fiscali relativi ai compensi erogati e alle ritenute operate.

Nella presente circolare ci occuperemo, in particolar modo, del quadro della certificazione Unica relativo ai compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Come per le dichiarazioni degli anni precedenti, i redditi da indicare nella certificazione unica sono sia quelli soggetti a ritenuta che quelli non soggetti a ritenuta.

In particolare, tra i redditi soggetti a ritenuta (art. 25, 25 bis e 25 ter del DPR 600/73), vanno indicati nella certificazione unica quelli relativi a:

1. compensi per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente;
2. provvigioni, anche occasionali, per prestazioni derivanti da rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio, procacciamento d'affari (corrisposte nel 2014); le provvigioni derivanti da vendita a domicilio nonché i compensi, quali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche, che non comprendono i rimborsi per spese documentate relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate al di fuori del territorio comunale;
3. corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore;
4. utili corrisposti in relazione a contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto si esplica esclusivamente nella prestazione di lavoro;
5. somme erogate a titolo di diritti d'autore;
6. Indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche, quelle per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell'attività sportiva professionale;
7. compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

La certificazione deve attestare:

- ✓ l'ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell'eventuale Iva dovuta. Si specifica, pertanto, che devono essere indicate, oltre al suddetto compenso corrisposto, anche le somme non soggette a ritenuta (quali i rimborsi delle spese sostenute per conto del committente o la quota di provvigioni esclusa dalla base imponibile) per arrivare alla somma che è stata effettivamente assoggettata a ritenuta. Occorre, inoltre, sottolineare che non si deve tenere conto del contributo integrativo del 2% o del 4% destinato alle Casse professionali, il quale non fa parte né del compenso né delle somme non soggette. Al contrario, rileva il contributo del 4% addebitato, a titolo di rivalsa, dei professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps;
- ✓ le somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale;
- ✓ le altre somme non soggette a ritenuta;
- ✓ l'imponibile;
- ✓ l'ammontare delle ritenute operate a titolo d'acconto o di imposta;
- ✓ le ritenute sospese per eventi eccezionali;
- ✓ addizionali regionali e comunali trattenute in relazione a indennità di trasferta, rimborso forfetario di spesa, premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche;
- ✓ ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e relative ritenute relativamente a indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti d'agenzia delle persone fisiche e delle società di persone, di attività sportiva dilettantistica o di funzioni notarili soggetti a tassazione separata;
- ✓ l'ammontare dei contributi previdenziali a carico del soggetto erogante e del percipiente dovuti in relazione a utili derivanti da associazione in partecipazione o da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito dalla sola prestazione di lavoro o da redditi annui superiori a 5.000 € per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere e per provvigioni derivanti dalla vendita a domicilio, porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani o periodici.

Si ricorda, inoltre, che devono essere certificati anche i compensi erogati a professionisti che hanno scelto regimi agevolati (come, a titolo di esempio, quello relativo alle nuove iniziative di cui all'articolo 13 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 ed i contribuenti minimi), indicando lo stesso importo come compenso e come somma non soggetta. Le medesime considerazioni valgono per le indennità, i premi e i compensi erogati dalle società sportive dilettantistiche, le quali devono rilasciare le certificazioni anche se gli importi sono inferiori al limite di esenzione fissato a €. 7.500,00.

Il nuovo modello di Certificazione Unica sarà accompagnato da un nuovo e pesante regime sanzionatorio, finalizzato al rispetto delle scadenze propedeutiche alla dichiarazione precompilata.

Per **ogni** certificazione omessa, tardiva o errata, l'art. 2 del D.Lgs. sulle semplificazioni fiscali prevede l'applicazione di una **sanzione di 100,00 euro**, senza possibilità di applicare il "*cumulo giuridico*", ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, in caso di violazioni plurime.

Nei casi di **errata trasmissione**, la sanzione non si applica solo se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza.

Si evidenzia che le istruzioni per la compilazione della certificazione unica prevedono al loro interno la facoltà, concessa ai sostituti d'imposta, di suddividere il flusso telematico inviando separatamente le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilato da quelle per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2015

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2015 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2014 sono da assoggettare alle aliquote contributive in vigore nel 2014 pari rispettivamente al 28,72% per i soggetti privi di altra copertura e al 22% per i rimanenti iscritti alla gestione separata.

Distinti saluti.

Per **AGISCO**

Studio Bondavalli